



COLDIRETTI

DOCUMENTO SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Disegno di legge n. 1272 Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

5 novembre 2024



Il disegno di legge AS 1272 che prevede la conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, *recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico* presenta diversi profili di interesse per il settore agricolo.

A tal riguardo, si ritiene opportuno proporre alcune osservazioni sui temi seguenti:

- **acque:** nell'ambito della prima applicazione della disciplina in materia di riutilizzo delle acque, risulta necessario allinearsi agli obiettivi europei di cui al Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 *recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua* assicurando applicazione al principio di gradualità al fine di promuovere un approccio al riutilizzo che garantisca la massima sicurezza, tenuto conto dell'attuale sistema di depurazione delle acque e dei rischi igienico-sanitari per le produzioni alimentari. A tal proposito, si propone di eliminare, nella definizione di acque affinate, il riferimento alle acque industriali. Inoltre, tenuto conto del ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione quali soggetti titolari della concessione di trasporto delle acque ai fini del convogliamento anche in funzione di controllo e verifica della qualità dei parametri chimico-fisici nelle attività di pianificazione dell'utilizzo delle acque affinate in agricoltura nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti allegati al Regolamento 2020/741/UE, occorre assicurare una partecipazione attiva dei citati consorzi nell'ambito delle attività di gestione delle acque ai fini del riuso, riconoscendo agli stessi, oltre al recupero dei costi per la veicolazione delle acque, anche di quelli sostenuti per le fasi di gestione del controllo, di programmazione e di registrazione degli usi irrigui;

- **registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri):** istituito con l'art. 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, il recente sistema di tracciabilità dovrebbe essere maggiormente programmato nel garantire continuità al regime di semplificazioni previsto per gli imprenditori agricoli in materia di adempimenti amministrativi quando si avvalgono di un circuito alternativo e tracciabile dei propri rifiuti attraverso il sostegno della propria associazione di categoria e la partecipazione attiva ai circuiti organizzati di raccolta allestiti mediante specifici accordi. Occorre, in sostanza, consentire alle imprese di adeguarsi alle novità normative e di riorganizzare il sistema di gestione dei rifiuti tenendo conto, in ogni caso, del carattere speciale dell'attività agricola per evitare che la recente normativa possa comportare un aggravio di costi ed oneri a carico delle imprese agricole. Considerata, altresì, la ridotta incidenza dei cicli di produzione agricola e zootecnica ai fini della formazione dei rifiuti speciali pericolosi e tenuto conto delle ordinarie modalità di smaltimento attraverso la raccolta presso i circuiti organizzati definiti da accordi di programma conclusi con la partecipazione di enti pubblici o soggetti privati autorizzati, si propone di elevare la soglia di esonero già prevista per gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi da euro 8.000 a euro 12.000;

- **sfalci e potature:** occorre garantire una interpretazione delle disposizioni del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) coerente con la giurisprudenza nazionale ed europea in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 che riconosce agli imprenditori che svolgono un'attività economica produttiva di beni o servizi e che non intendono disfarsi del materiale organico di risulta, la possibilità di qualificare sfalci e potature come non rifiuti se provenienti dall'agricoltura ai sensi dell'art. 185, lett. f) del d.lgs. n. 152 del 2006 o come sottoprodotti se provenienti dall'attività di manutenzione del verde pubblico e privato al ricorrere delle condizioni di



cui all'art. 184-bis, ad esclusione dei casi in cui l'attività manutentiva sia esercitata da un privato (c.d. fai da te). In linea con i principi della gerarchia dei rifiuti e della bioeconomia, occorre garantire che possano avvalersi dello strumento di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi previsti in materia di sottoprodotto, oltre agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., anche gli artigiani e le altre categorie di imprenditori di cui all'art. 2195 c.c., che svolgono l'attività di manutenzione del verde pubblico e privato, tenuto conto, tra l'altro, dei risultati positivi che derivano dall'impiego di sfalci e potature negli appalti pubblici verdi attraverso l'applicazione dei criteri ambientali minimi;

- **aziende faunistico-venatorie:** le disposizioni di cui alla l. n. 157 del 1992 recante *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio* riservano una disciplina specifica alle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) le quali, tuttavia, non avendo finalità di lucro, non possono adottare in modo diretto e gli assetti organizzativi e statutari più idonei per operare recuperando le risorse finanziarie necessarie a garantire la gestione aziendale e gli investimenti per le azioni obbligatorie di miglioramento ambientale previste dai disciplinari di concessioni rilasciati dagli Enti competenti (le Regioni). Appare, quindi, necessaria una regolamentazione civile e fiscale al fine di consentire ai Concessionari delle AFV di poter optare per l'adozione dell'assetto giuridico più opportuno. Il consolidamento delle attività faunistiche potrà essere utile anche in vista della *Strategia europea per la biodiversità* rispetto all'adozione di misure di conservazione come obiettivo secondario, all'interno, cioè, di aree geograficamente definite diverse da quelle protette ma comunque idonee ad assicurare risultati positivi e duraturi per la conservazione della biodiversità. Si ricorda, sul punto, che la *conservazione secondaria* appare coerente con i principi internazionali di tutela della natura e la sua attuazione può rilevare in termini di concreto raggiungimento del computo totale dell'area ai fini del conseguimento dell'obiettivo del 30% entro il 2030;

- **controlli faunistici:** si ritiene, infine, opportuno prevedere misure sanzionatorie efficaci, proporzionate e dissuasive in grado di evitare le conseguenze che possano derivare dalla interruzione abusiva dell'attività venatoria da parte di gruppi interessati a sollevare disordini e a porre in essere atti di ribellione in grado di ostacolare le attività di prelievo di animali sulla base di idoneo titolo abilitativo o in virtù di provvedimenti dell'autorità;

- **aree protette:** considerato il ruolo primario degli imprenditori agricoli nelle azioni di manutenzione e sviluppo del territorio, attraverso l'esercizio delle attività di vendita diretta dei prodotti, di valorizzazione delle produzioni tipiche, di agriturismo e di promozione del turismo locale, si propone di sostenere la volontà di partecipazione attiva delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella gestione delle aree protette attraverso la previsione di propri componenti nel Consiglio direttivo.